



Al personale dell'Istituto
Al DSGA
All'Albo sito web dell'Istituto

**OGGETTO: Disposizioni sulle modalità di verifica della "Certificazione verde COVID-19"
(Green Pass) a partire dal 1 settembre 2021 per tutto il personale scolastico**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;

VISTO l'Art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, rubricato "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52", recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19";

VISTO il Piano Scuola 2021/2022, Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021, che fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso mondo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi;

VISTO Decreto Legge 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.";

VISTO il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni Sindacali per l'avvio in sicurezza dell' A.S.2021/2022;

VISTA la propria Circolare n. 165 del 28/08/2021 "Informativa sull'obbligo di possesso ed esibizione di "Certificazione verde COVID-19" (Green Pass) a partire dal 1 settembre 2021 per tutto il personale scolastico";

PRESO ATTO della Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1260 del 30/08/2021, "Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.",

DISPONE

tenuto conto che, come già comunicato con la Circolare n. 165 del 28/08/2021, a partire dal 01/09/2021 tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire (in formato digitale oppure cartaceo) la "Certificazione verde" (Green Pass),

le seguenti

modalità di svolgimento delle relative procedure di verifica, per come di seguito specificato:

1. il controllo sarà effettuato, da personale appositamente delegato dal Dirigente, attraverso l'App *VerificaC19* installata su dispositivo mobile (come da Allegato B par. 4 al DPCM del 17 giugno 2021);
2. saranno verificati **esclusivamente** i dati restituiti dall'App *VerificaC19* e non saranno richiesti, raccolti o registrati dati ulteriori;
3. per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte del delegato dal Dirigente, occorre esibire solamente il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il Green Pass esibito sia effettivamente quello del dipendente (come da Allegato B par. 4 al DPCM del 17 giugno 2021);

4. qualora il dipendente dichiarerà di non essere in possesso del Green Pass o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo, questi non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
5. **a partire dal 1 settembre 2021**, e fino ad ulteriori disposizioni, tutti i servizi e le attività si svolgeranno **presso la sede di via 25 aprile a Girifalco**;
6. tutte le predette attività si svolgeranno nelle modalità prescritte dalla vigente normativa in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ed in applicazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto.

Le presenti disposizioni si applicheranno fino ad eventuali, nuove o diverse indicazioni da parte delle autorità preposte che saranno tempestivamente comunicate agli interessati.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (*validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale*);
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (*validità nove mesi*);
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (*validità sei mesi*);
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (*validità quarantotto ore*).

Specificazione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19") è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

Si rileva che, per come emerge dalla Nota ministeriale del 30/08/2021, è atteso, in tempi brevi, un ulteriore intervento normativo necessario per consentire l'adozione di una procedura automatizzata che consenta l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le sue esplicitate operazioni di verifica.

Si rammenta che la violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa in oggetto, può prefigurarsi sanzionabile in via amministrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to prof. Tommaso Cristofaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93